



COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(modificato con deliberazione n. 15 del 24.06.2008)

TITOLO I

Denuncia della morte e accertamento di decessi

ART. 1

Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 2

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell' art. 103 sub. A) del T.U. delle leggi sanitarie 27-07-1934, n. 1265 e del I comma dell' art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21-10-1975, n. 803, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco , indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.

L' obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata , entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest' ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell' anno e la relativa causa di morte

Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie locali la Regione , entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la Unità locale competente alla tenuta del registro in questione.

Le schede morte hanno esclusivamente finalità sanitarie , epidemiologiche e statistiche

ART. 3

Denuncia di casi di morte all' Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui l'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

Rinvenimento dei resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla U.S.S.L. competente.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questi rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5

Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 09-07.1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 21-10-1975, n. 803.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario dalla U.S.S.L. competente.

ART. 6

Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne subito avviso all'U.S.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13-02-1964, n. 185.

ART. 7

Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 09-07-1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente art. 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09-07-1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' U.S.S.L.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 9

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13-02-1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali

devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dall'Ufficiale Sanitario.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13-02-1964 n. 185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-07/1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II

Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 10

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, o salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02-12-1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

ART. 12

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si Ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative dal coordinatore sanitario dell'U.S.S.L.

ART. 14

Depositi di osservazione

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni imposte caso per caso dall'U.S.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte, di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13-02-1964, n. 185.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica.
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per gli accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo.
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 16

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49 comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

Nel caso di cui alla comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

ART. 17

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13-02-1964, n. 185.

L'unità sanitaria locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività e di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

TITOLO III

DEEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 18

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione sopra descritto, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 19

Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a 25 millimetri, e rispondente per tutte le altre caratteristiche da quanto prescritto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Per il trasporto da un Comune ad un altro comune che disti non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20

Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è gratuito per tutti, salvo si richieda servizi o trasporti speciali.

In tal caso si applica la tariffa stabilita dall'autorità comunale.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'U.S.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco annualmente e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 21

Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'U.S.S.L. competente, che devono controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 22

Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 23

Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E' denunciata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 24

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-difusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25

Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dallo art. 20 del presente Regolamento de polizia mortuaria.

Nei casi previsti dall'art. 20 ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune o con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 21 i Comuni di partenza e di arrivo, del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentesi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 26

Orari dei trasporti funebri

Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 27

Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, fuori dai casi indicati dalla convenzione internazionale di Berlino dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di Formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 28

Modalità per il trasporto fuori Comune

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune la salma oltre essere racchiusa in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio devono essere osservate le norme

Previste dall'art. 30 e 31 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

Le stesse norme si applicano ai casi di morti per malattia infettiva-diffusiva trascorso il periodo di osservazione.

ART. 29

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere, fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna del vettore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERI

ART. 30

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-07-1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini, in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

ART. 31

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.

Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 32

Custodia dei documenti

I cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

- b) le generalità, come sopra, delle persone di cui i cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengano cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di cinerari.

ART. 33

Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza.
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso.
- d) i nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 .
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

I cimiteri e le camere mortuarie devono essere costruiti secondo i criteri stabiliti nei capi X e XI Del regolamento 285 / 90.

ART. 34

Deposito provvisorio di salme o resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

ART. 35

Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 285 / 90.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle, o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui all'art. 76 e 77 dello stesso regolamento.

ART. 36

Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con numeri 1 – 2 – 3 e 4 dal piano di distruzione del cimitero.

ART 37

Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome cognome del defunto e della data di morte.

ART. 38

Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 39

Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato nell'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 40

Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a 2 metri) una lunghezza di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50, e debbono distare di almeno metri 0,50 ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono indicati con il n. 4 del piano di distribuzione del cimitero.

ART. 41

Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

ART. 42

Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 43

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiama l'art. 75 del regolamento 285 / 90.

ART. 44

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lapidi.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, l'anno, mese e giorno della morte.

Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 45

Ornamento con fiori

Sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadono le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

ART. 46

Scadenza della concessione – recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservate i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

ART. 47

Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

ART. 48

Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe e cappelle di famiglia).

La durata della concessione è fissata in anni 60.

b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 60.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura , sono conformi a quelle previste per i colombari.

ART. 49

Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

ART. 50

Pagamento della concessione – cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

ART. 51

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e fatture di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria , nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

ART. 52

Decorrenza della concessione – rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stipulato per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto della stipulazione della concessione.

In caso di retrocessione dalla concessione dei loculi, prima della normale scadenza, verrà restituito il 20% della somma pagata nel caso di loculi mai utilizzati, nulla sarà invece corrisposto nel caso di retrocessione di loculi già utilizzati.

ART. 53

Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro 3 mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 54

Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui al campo a ciò adibito nel Cimitero nuovo.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART 55

Presentazione dei progetti ad esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 6 mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità della autorizzazione e portata a termine dopo un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 56

Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1 : 50.

I disegni devono recare la firma del progettista , del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa , potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia .

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco , su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

ART. 57

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altre parti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione sui viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 58

Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto , o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone).
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti.
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari) .
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea , dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

ART. 59

Ossari , cinerari , colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 68 del presente regolamento.

ART. 60

Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 55, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune , a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 50, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 61

Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 50 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 62

Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse, le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 58.

ART. 63

Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX

TOMBE INDIVIDUALI

ART. 64

Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Sono applicabili, per la parte contabile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 53 e seguenti.

ART. 65

Sovrapposizione delle salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento.

Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del regolamento di polizia mortuaria 21-10-1975, n. 803, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee
- c) coniuge

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossari o in cinerario diminuito del 20% e dietro consenso scritto del concessionario o successore. E' vietato utilizzare i loculi solo per il deposito e la conservazione di urne cinerarie e urne contenenti resti mortali rinvenute in occasione della esumazione ordinaria e straordinaria.

ART. 66

Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

ART. 67

Manutenzione – revoca – decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli art. 59 e 62.

TITOLO X

COLOMBARI

ART. 68

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 69

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio Comunale.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lapide votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

ART. 70

Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna di legno (vedi art. 28 del 21-10-1975 n. 803).

ART. 71

Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ad ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni 60.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

TITOLO XI

OSSARI E CINERARI

ART. 72

Ossario comune

Le ossa che si rinverranno in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consiste in una cripta sotterranea , costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 73

Cellette ossario

Le cellette – ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette – ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione della convenzione, ed a richiesta rinnovabile col pagamento del diritto di concessione al momento vigente.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario diminuito del 20% e dietro consenso scritto del concessionario o successore. E' ammesso utilizzare le cellette ossario anche e soltanto per il deposito e la conservazione di urne cinerarie.

ART. 74

Cellette – cinerarie

Le cellette – cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione sarà oggetto di speciale atto amministrativo da parte del Comune.

TITOLO XII

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 75

Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.

2. il presente titolo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità di ogni persona, la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 76
Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere- dei resti mortali- di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a

mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo
- b) essere avviati a cremazione
- c) essere inumati in quadrati appositi

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso l'albo Pretorio Comunale e le bacheche di diffusione del Comune.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;

- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
10. L'Ufficiale di Stato Civile, l'ASL, il gestore de cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 77

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la

dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 78

Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretro;
- La durata della tumulazione è prevista in 20 anni;
- La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di altro feretro, è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- La durata dell'inumazione è descritta all'art. 81;
- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie nell'apposita area cimiteriale devono avere dimensioni minime di mt. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3. del D.P.R. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario

- L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
- L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
- L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

- Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
- In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 79

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2007 è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) nell'apposita area individuata nel cimitero comunale;
- b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in mare;
- g) in aree naturali ad una distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- h) in altri luoghi previsti dalla normativa statale.

2. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

6. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

8. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento. La dispersione delle ceneri nel cimitero comune è soggetta a pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

9. È vietata la dispersione in aria (al vento).

Art. 80

Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In caso di dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, si applicano le sanzioni di cui all'art. 411 del codice penale.

ART. 81
Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero, in apposito spazio a ciò destinato, apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 82
Strutture per il commiato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 20/2007 le cerimonie di commiato, esposizione e veglia del cadavere del defunto potranno tenersi nella camera mortuaria del Cimitero Comunale.

Art. 83
Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 84
Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

TITOLO XIII
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 85

Autopsie

Per sottoporre un cadavere ad autopsie o imbalsamazioni si richiamano le norme dettate dal capo VIII del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 285 / 90.

TITOL XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 86

Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o alla autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

ART. 87

Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie;

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano.

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 88

Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e del custode.

ART. 89

Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all' Autorità giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 90

Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura. Il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

ART. 91

Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all'art. 73.

ART. 92

Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario dell' U.S.S.L. e il custode del cimitero.

ART. 93

Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestante del personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

TITOLO XV

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 94

Pulizia del cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il coordinatore sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 95

Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre.
- b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario.
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione ecc.) L'Ufficio Tecnico.

ART. 96

Custodia del Cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico . sanitarie.

ART. 97

Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285 / 90, nonché del presente regolamento comunale.

ART. 98

Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito,
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non venga arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata.
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.
- d) segnalare all'ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata.
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero.
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe.
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere e accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura , accertandosi della loro esatta destinazione,
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc,) dando se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni,
- 3) provvedere , nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario Comune o, qualora da parte dei familiari , sia stata ottenuta la prescritta concessione , collocare i resti mortali nell'apposita urna , ponendola nella cella – ossario,
- 4) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

NORME PER L' ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 99

Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitarie e giudiziarie, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 100

Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.
- a chi porti con se cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell' interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza Sanitari e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 101

Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi .

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

ART. 102

Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato :

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi.
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone.
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori.

- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe.
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII

CONTRAVVENZIONI

ART. 103

Contravvenzioni

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27- 07-1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 104

Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 105

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “ Regolamento di Polizia Mortuaria “ approvato con D.P.R. 10-09- 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27- 07- 1934 , n. 1265 s e successive modificazioni.

ART. 106

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.